

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 117/VSG/SD-20

Roma, 13 novembre 2020

Egregi,


l'ANCI ha ricevuto qualche segnalazione e richiesta di precisazione da parte dei Comuni in ordine alla disciplina relativa alla procedura da applicare nei casi, che purtroppo ormai hanno superato il milione, di persone contagiate dal Covid.

Per massimo scrupolo si trasmette la presente, considerato che trattasi di protocolli di carattere sanitario che quotidianamente vengono applicati in migliaia di casi secondo regole fissate dal vostro Dicastero sin dall'inizio della pandemia.

Ciò detto si fa riferimento in particolare, all'articolo 1, comma 6, del D.L n. 33/2020 del 16 maggio 2020 che nel disciplinare la quarantena per i soggetti risultati positivi al virus prevede che tale misura venga disposta con "provvedimento dell'Autorità Sanitaria", ossia l'ASL territorialmente competente.

Peraltro, a quanto a noi risulta, sulla base di una non esaustiva ricognizione, l'intero quadro di competenze e responsabilità sull'applicazione della quarantena per i soggetti risultati positivi al Covid è stato fissato a cominciare dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, e poi a seguire dal Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza del 27 Febbraio 2020, dal DPCM del 1 marzo 2020 che assegnavano alle Autorità sanitarie territorialmente competenti l'attuazione delle misure di quarantena. Lo stesso DPCM del 3 novembre 2020, da ultimo, conferma tale impianto nella misura in cui individua la competenza alle deroghe per quarantena dei viaggiatori proprio alle Autorità Sanitarie preposte.

Così sommariamente ricostruito il quadro normativo della materia, la richiesta di chiarimento riguarda quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e) della L. 35/2020, legge di conversione del D.L. 19/2020, che pone il "divieto assoluto di allontanarsi dalla




propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale perché risultate positive al virus”.

Si deve ritenere che tale previsione sia stata implicitamente abrogata dall'articolo 1, comma 6, del D.L n. 33/2020 del 16 maggio 2020 surrichiamato, peraltro in vigore prima della legge di conversione del dl 19/2020, legge di conversione entrata in vigore il 23 maggio u.s. e che conteneva la modifica al dl “applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale”.

Dunque, le disposizioni di cui alla succitata legge di conversione del DL 19, entrata in vigore il 24 maggio 2020, deve ritenersi inapplicabile rispetto al quadro ordinamentale vigente in materia di emergenza sanitaria e peraltro, va considerata implicitamente abrogata dalle successive norme disciplinanti la procedura in oggetto.

A supporto di tale tesi, anche la considerazione che, probabilmente, la specifica menzione dei Sindaci nel DL 19/2020, si rendeva necessaria in virtù del combinato disposto dell'articolo 4, sesto comma, del medesimo DL che, richiamando espressamente - e solo per tale ipotesi - l'applicazione dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, configurava una autonoma fattispecie di reato contravvenzionale. Diversamente, l'articolo 2 del successivo DL 33/2020 surrichiamato, ha depenalizzato la violazione di tale misura prevedendo che, “salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”. Dunque, anche tale specifica norma è stata superata.

Ad ulteriore conferma di tale avviso vi è infine quanto previsto dell'articolo 1bis della legge di conversione n. 124 del DL 83/2020, entrata in vigore il 29 settembre 2020, che recita: “Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.



Va infine considerato un dato di carattere sostanziale, ossia le regole e la prassi sempre applicata ormai da molti mesi in ossequio a quanto disposto dai provvedimenti delle Autorità competenti. Regole amministrative e prassi riguardanti un "fenomeno" di straordinaria rilevanza ed in quanto tali insuscettibili di incertezza applicativa.

Per tale ragione, si chiede con cortese sollecitudine un riscontro alla presente.

Cordialmente,

Veronica Nicotra

Al Capo di Gabinetto
Pres. Goffredo Zaccardi
del Ministero della Salute

Al Capo di Gabinetto
Raffaele Piccirillo
del Ministero della Giustizia

Al Capo di Gabinetto
Francesco Rana
del Ministero per gli Affari Regionali
e le Autonomie

Loro sedi

